

# Votazione popolare del 5 aprile 1981

Chiarimenti 2

Iniziativa popolare "Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri" 7

*(seguito e fine del testo)*

<sup>3</sup> Il numero dei permessi d'entrata concessi agli stranieri per esercitare un'attività lucrativa non deve superare il numero dei lavoratori stranieri partiti l'anno precedente. I lavoratori partiti volontariamente hanno la precedenza nell'ottenimento del permesso d'entrata per l'anno successivo. Queste disposizioni possono essere mitigate dalla legislazione federale al più presto 10 anni dopo la loro entrata in vigore. Sono eccettuati i funzionari delle organizzazioni internazionali.

<sup>4</sup> Il capoverso 3 dell'articolo costituzionale entra in vigore con l'accettazione dell'iniziativa.

<sup>5</sup> Gli stagionali sono equiparati ai dimoranti. Le attuali restrizioni giuridiche devono essere abolite entro 5 anni dall'accettazione dell'iniziativa.

L'articolo 69<sup>ter</sup> entra immediatamente in vigore dopo l'accettazione da parte del popolo e dei Cantoni e dopo il decreto d'accertamento dell'Assemblea federale.

**Decreto federale del 10 ottobre 1980:  
si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare.**



## Chiarimenti del Consiglio federale

### Iniziativa popolare "Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri"

L'iniziativa popolare «Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri» è stata presentata il 20 ottobre 1977 con 55 954 firme. Essa intende ancorare nella Costituzione federale i principi che devono determinare la nostra politica futura riguardo agli stranieri e al loro statuto giuridico.

#### Punti essenziali dell'iniziativa

**Abolizione dello statuto di stagionale:** Presentemente, gli stagionali possono lavorare in Svizzera durante al massimo nove mesi all'anno e non hanno il diritto di farsi accompagnare dalle famiglie (statuto di stagionale). I promotori dell'iniziativa disapprovano questo disciplinamento ed esigono che gli stagionali ottengano gli stessi diritti degli stranieri beneficianti di un permesso di dimora, i quali sono autorizzati a dimorare in Svizzera con le loro famiglie e a chiedere il rinnovo di tale permesso. Questo postulato dovrebbe essere soddisfatto al termine di 5 anni.

**Diritto al rinnovo del permesso di dimora:**

I promotori chiedono che qualsiasi straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto d'ottenere il rinnovo. La proroga non dovrebbe poter essere negata a cagione di disoccupazione nel Paese.

**Il diritto al rinnovo del permesso di**

**dimora diverrebbe caduco soltanto se il giudice ordinasse l'espulsione dello straniero per un'infrazione prevista dal diritto penale.**

**Libera scelta del posto di lavoro e del domicilio:**

Ogni straniero titolare di un permesso di lavoro deve poter scegliere liberamente il posto di lavoro e il domicilio. Deve pertanto fruire della possibilità di mutare posto, professione o Cantone.

**Ricongiungimento con le famiglie:**

I promotori intendono impedire che gli stranieri operanti in Svizzera vengano temporaneamente separati dalle loro famiglie. Secondo essi, questi stranieri devono poter decidere liberamente se e quando giudicano opportuno che le loro famiglie abbiano ad accompagnarli in Svizzera.

**Restrizione dell'immigrazione:**

I promotori intendono limitare l'immigrazione e prevedono al riguardo che il numero degli stranieri autorizzati ogni anno ad immigrare non deve superare il numero dei lavoratori stranieri partiti l'anno precedente. Queste disposizioni dovranno rimanere in vigore almeno durante i dieci anni seguenti l'accettazione dell'iniziativa.

**Garanzia dei diritti fondamentali:**

Gli stranieri che abitano in Svizzera devono beneficiare integralmente della garanzia dei diritti dell'uomo e della sicurezza sociale. La Confederazione, i

Cantoni e i Comuni devono consultarli sui problemi che li concernono e promuovere la loro integrazione nella nostra società. La Confederazione verrebbe incaricata di prevedere in una legge misure idonee a favorire l'integrazione. Gli stranieri dovrebbero inoltre fruire di una completa protezione giuridica contro le decisioni delle autorità amministrative. Tutti gli stranieri che vivono in Svizzera dovrebbero infine beneficiare illimitatamente della

libertà d'espressione, di riunione e d'associazione.


#### Comparazione tra iniziativa e disegno di legge sugli stranieri

I promotori dell'iniziativa considerano che le misure previste nel disegno di legge sugli stranieri, che da molteplici aspetti perseguono le stesse finalità, non bastano per ovviare alla situazione attuale.


#### Numero degli stranieri in Svizzera

Per giudicare l'iniziativa, è importante conoscere l'evoluzione degli effettivi della popolazione straniera residente e degli stagionali. I due grafici seguenti illustrano questa evoluzione:

Effettivo degli stagionali dal 1970 (dati registrati in agosto)



## Stranieri residenti in Svizzera dal 1970 (dati registrati in dicembre)



A titolo di paragone, osserviamo che la popolazione svizzera residente alla fine del 1979 era di 5 369 200 persone, di cui 2 320 500 esercitavano un'attività lucrativa.

La diminuzione dell'effettivo degli stranieri a contare dal 1974 è dovuta alla recessione e ai provvedimenti per limitare l'immigrazione.

Iniziativa popolare "Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri"

### Il Consiglio federale e il Parlamento respingono l'iniziativa

*Sia il Consiglio federale sia il Parlamento approvano diverse tesi dell'iniziativa, tanto che le hanno, in parte, attuate. Ma, per altri aspetti, ritengono che l'iniziativa va troppo lontano; inoltre considerano inopportuna la procedura da essa prospettata.*

*Quali sono le ragioni allegate dalle autorità?*

Non occorre adottare un nuovo articolo costituzionale:

La Confederazione, infatti, può già ora, richiamandosi all'articolo 69<sup>ter</sup> Cost., legiferare su l'immigrazione e l'emigrazione, il soggiorno e il domicilio degli stranieri; può, dunque, definirne lo statuto, regolarne l'ammissione e impostare una vera politica degli stranieri.

Talune esigenze dell'iniziativa sono già ampiamente realizzate:

Siccome abbiamo aderito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli stranieri fruiscono, esattamente come gli Svizzeri, della libertà d'opinione, di riunione e d'associazione. Ovviamente tali diritti fondamentali, riconosciuti

anche dalla Costituzione, non comportano un'applicazione assoluta e illimitata: la libertà individuale, infatti, incontra il suo limite dove inizia la libertà degli altri e della collettività.

Gli autori dell'iniziativa trascurano la situazione concreta:

#### ● Soppressione dello statuto di stagionale.

Ma le attività di numerose imprese dipendono dalle stagioni: d'inverno il lavoro cala nell'edilizia e nell'agricoltura; nel settore alberghiero, invece, raggiunge il massimo in estate e in inverno, e così via. Non disponendo d'un numero sufficiente di lavoratori svizzeri, per tali lavori periodici si è, da sempre, ovviato con l'afflusso di stranieri per un lavoro temporaneo, di qualche mese, in qualità di stagionali. Qualora annullassimo questo statuto, molti stranieri, lasciato ogni lavoro temporaneo, prenderebbero un impiego annuale, approfittando della libertà di scelta dell'iniziativa: gli impieghi prettamente stagionali non attirerebbero più nessuno. Orbene, ciò metterebbe in pericolo numerose aziende di carattere stagionale, e, qualora queste dovessero chiudere, anche molti Svizzeri perderebbero il posto. Ne farebbero segnatamente le spese proprio le nostre regioni discoste e montane.

Dato poi che la soppressione dello statuto di stagionale consentirebbe agli stranieri di far venire le famiglie, ne conseguirebbe un netto aumento della popolazione forestiera residente, nonostante le restrizioni d'immigrazione.

- **Diritto alla proroga del permesso di soggiorno e libera scelta dell'impiego.** Ma occorre pur difendere, innanzi tutto, gli interessi dei lavoratori svizzeri o stranieri domiciliati allorchè il lavoro viene, da noi, a mancare. Tale difesa diverrebbe impossibile qualora, accettata l'iniziativa, tutti i lavoratori stranieri potessero esigere la proroga del permesso di soggiorno e scegliere liberamente l'impiego.

- **Termine d'attesa per l'entrata delle famiglie.** Ma, anche se la legge non lo esige, occorre pur sovente aspettare alquanto prima di far venire la famiglia: lo straniero deve infatti, l'esperienza lo dimostra, rendersi prima conto se può adattarsi, trovare alloggio, sistemarsi con i suoi, tutte cose che richiedono del tempo.

Le rilevanti modifiche proposte dal Consiglio federale:

*L'Esecutivo ha presentato alle Camere il disegno d'una nuova legge sugli stranieri immigrati, volta a migliorarne, da diversi aspetti, lo statuto giuridico ed a facilitarne l'integrazione: lo straniero ne approfitterà sui piani personale, familiare e professionale. Rispetto gli stagionali è bensì vero, per le ragioni testè esposte, che non si può sopprimere lo statuto, ma la nuova legge consentirà loro di far tramutare il permesso stagionale in permesso di dimora più rapidamente di ora e, quindi, di far venire le famiglie. Inoltre, dopo alcuni anni di soggiorno nel nostro Paese, gli stranieri avranno il diritto di domiciliarsi.*

**Concludendo: il Consiglio federale e l'Assemblea federale propongono di ricercare la soluzione nella via tracciata da questo disegno di legge e raccomandano quindi il rigetto dell'iniziativa.**

## Iniziativa popolare "Essere solidali, per una nuova politica degli stranieri"

L'iniziativa popolare mira a modificare come segue l'articolo 69<sup>ter</sup> della Costituzione:

### Art. 69<sup>ter</sup>

<sup>1</sup> La legislazione nel campo della politica degli stranieri è di competenza della Confederazione.

<sup>2</sup> Questa legislazione assicura agli stranieri i diritti dell'uomo, la sicurezza sociale e il ricongiungimento con le famiglie. Essa considera in ugual misura gli interessi degli svizzeri e degli stranieri. Essa tiene conto di un equilibrato sviluppo sociale, culturale ed economico.

<sup>3</sup> I permessi di dimora devono essere rinnovati salvo che il giudice ordina l'espulsione per un'infrazione prevista dal diritto penale. Come provvedimenti di politica demografica sono ammesse soltanto restrizioni all'immigrazione, esclusi i rinvii. I profughi sono eccettuati da eventuali restrizioni all'immigrazione.

<sup>4</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni consultano gli stranieri sui problemi che li concernono. D'intesa con essi, ne promuovono l'integrazione nella società svizzera; la legislazione prevede misure appropriate.

<sup>5</sup> L'esecuzione della legislazione federale incombe ai Cantoni sotto l'alta vigilanza della Confederazione; la legislazione federale può riservare determinate competenze alle autorità federali ed assicura agli stranieri una completa protezione giuridica, incluso il diritto di ricorrere ai tribunali.

L'iniziativa comporta inoltre le seguenti disposizioni transitorie:

### Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Al più tardi entro tre anni, il Consiglio federale presenta alle Camere federali un disegno di legge conforme ai principi dell'articolo 69<sup>ter</sup>.

<sup>2</sup> Con l'accettazione di questo articolo costituzionale, gli stranieri fruiscono come gli svizzeri della libertà d'espressione, di riunione, d'associazione e di domicilio come anche della libera scelta del posto di lavoro.

(continuazione, pagina seguente)